LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 991

Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1970
ed in vigore dal 4 gennaio 1970)

Art. 1

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati:

«A decorrere dal 1° gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguneti importi:

1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;

2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili;

3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila».

Art. 2

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense».

Art. 3

Le pensioni indirette previste dai commi quinto e sesto dello articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aumentate a lire 80 mila mensili, a decorrere dal primo gennaio 1970.

Rimangono invariate le maggiorazioni a favore delle persone a carico.

I superstiti di avvocati e procuratori, che abbiano liquidato il proprio conto presso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori invece della pensione, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, possono conseguire, ove si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, la pensione indiretta, previo rimborso alla Cassa, nel termine e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta esecutiva, dell'intero importo del conto personale già liquidato, maggiorato degli interessi legali.

Il comma quarto dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è soppresso.

Art. 4

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 239, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è così modificato:

«In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 60 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a due milioni».

Art. 5

Il Comitato dei delegati della Cassa, previo accertamento secondo le modalità che

saranno determinate dal Comitato stesso, può disporre la concessione di un contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e dei procuratori non pensionati, iscritti alla Cassa da almeno 10 anni, che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per oltre tre mesi.

Detto contributo, nella misura mensile di lire 150.000, può essere concesso per un periodo massimo di un anno.

La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e alla seduta debbono partecipare almeno 18 delegati.

Il provvedimento diverrà esecutivo dopo l'approvazione del medesimo da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, al quale sarà trasmesso il relativo verbale della seduta del Comitato dei delegati.

Art. 6

L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è così modificato:

«A decorrere dal 1° gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sullo imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di «non riscosso come riscosso».

Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianità e che continuino a mantenere l'iscrizione agli Albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000.

La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione».

Art. 7

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere, mediante l'applicazione di apposita marca, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali un contributo di lire 3.000 in qualsiasi procedimento in cui interviene davanti all'Autorità amministrativa, anche in sede disciplinare. Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere altresì un contributo di lire 3.000 per qualsiasi decisione emessa da autorità amministrativa anche in sede giurisdizionale.

Per i procedimenti in materia mineraria e doganale il contributo di cui al comma precedente relativo alle decisioni emesse dall'autorità amministrativa, anche in sede giurisdizionale, è di lire 15.000.

I contributi previsti dal presente articolo non si applicano nei casi contemplati dalla legge 12 maggio 1968, n. 410, e dai successivi articoli 11 e 12 della presente legge.

Art. 8

L'avvocato o procuratore, che in precedenza abbia interrotto l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favo-

re degli avvocati e dei procuratori legali e si sia poi reiscritto alla stessa, qualora presenti domanda per essere ammesso ad usufruire della pensione di anzianità successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovrà versare alla Cassa forense un contributi di lire 300.000.

In ogni caso l'iscritto che intenda conseguire la pensione di anzianità a norma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, per un periodo non superiore a dieci anni, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione, versando alla Cassa la somma di lire 80.000 per ogni anno mancante, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Per i periodi successivi, il versamento relativo è commisurato a lire 150.000 per ogni anno mancante.

Art. 9

È dovuto un contributo di lire 2.000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle autorità indicate nell'articolo 8 della stessa legge.

La riscossione del contributo è demandata alle stesse autorità ed ufficio cui anche è demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.

Art. 10

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonchè sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dallo obbligo di tale contribuzione le società cooperative, va applicato sua sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5.000.

Il contributo di lire 3.000 è dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

Art. 11

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

«Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;

2) davanti alle Preture: lire 1.000;

3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado: lire 2.000;

4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello: lire 4.000;

5) davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6.000».

Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti.

Art. 12

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

«È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo, anche se emesse in

Camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;

b) i decreti penali di condanna non opposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 183, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

g) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

i) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

l) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 800 per le sentenze dei conciliatori;

lire 2.000 per i decreti penali;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 7.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise;

lire 8.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello, delle Corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici;

lire 10.000 per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare;

lire 6.000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera *i)* che non oltrepassino il valore di 10 milioni;

lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni;

lire 20.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni;

lire 50.000 peri lodi arbitrali superiori a 30 milioni;

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico ed è dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessato al giudizio.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia

stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento».

Gli aumenti dei contributi previsti dal presente articolo non sono ripetibili dai clienti, bensì totalmente dalle parti soccombenti.

Art. 13

Sono dovuti inoltre alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenzea a favore degli avvocati e procuratori legali i seguenti contributi:

a) contributo di lire 3.000 per ogni decreto di emancipazione;

b) contributi di lire 8.000 sulle ordinanze di cancellazione di ipoteche;

c) contributo di lire 2.000 sui verbali di deposito di somme di valore superiore a lire 50.000 e fino a lire 200.000 e contributo di lire 5.000 se di valore superiore;

d) contributo di lire 1.500 sui verbali di inventario, non redatti da notaio, se di valore fino a lire 50.000; contributo di lire 3.000 se di valore fino a lire 500.000; contributi di lire 5.000 se di valore superiore;

e) contributo di lire 20.000 sui decreti di trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione con o senza incanto, nelle procedure esecutive e in quelle fallimentari, se di valore fino a lire 5.000.000; contributo di lire 40.000 se di valore fino a 10 milioni; contributo di lire 100.000 se di valore fino a 50 milioni; contributo di lire 200.000 se di valore fino a 100 milioni e contributo di lire 500.000 se di valore superiore.

Art. 14

Il contributo di cui alla lettera *a)* dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, non si applica per i certificati penali rilasciati dagli uffici del casellario giudiziario per motivi di lavoro.

Art. 15

Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, autorizza la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione delle pensioni.

Art. 16

La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli aumenti delle pensioni è tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.

Art. 17

Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego.

La medesima esenzione si applica altresì agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Art. 18

Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 19

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*